

SENT. N. 51/25 PUBBL. IL 13/10/25

REP. N. 65 DEL 21/10/25

LIQ. CONTROLLATA N. 20/2025



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Ordinario di Chieti

Composto dai magistrati:

DOTT. GIANLUCA FALCO

Presidente

DOTT. MARCELLO COZZOLINO

Giudice estensore

DOTT. FRANCESCO GRASSI

Giudice

Riunito in camera di consiglio in data 17.10.2025, letti gli atti del procedimento n. 106-1/2025 r.g., ha emesso la seguente

### SENTENZA

Avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 d. lgs. n. 14/2019

Il sig. [redacted]  
Francavilla al Mare (CH) al [redacted] ha depositato, con l'assistenza dell'O.C.C. di Tollo, ricorso con cui ha chiesto l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

Il Tribunale,

preso atto della mancanza di domande di accesso alle procedure disciplinate dal titolo IV del d. lgs. n. 14/2019, ritenuto che il [redacted] si trovi in uno stato di sovraindebitamento, desumibile dal fatto che i suoi redditi mensili (pari ad € 500,00 medi) sono evidentemente insufficienti a consentirgli il regolare pagamento delle sue obbligazioni pecuniarie (le passività indicate nella relazione dell'O.C.C. ammontano ad € 447.434,23),

letta la relazione allegata al ricorso, redatta dall'O.C.C., che attesta la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore,

p.q.m.

dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. [redacted]

Nomina giudice delegato il dott. Marcello Cozzolino.

Conferma quale liquidatore l'O.C.C. di Tollo, che ha assistito il sig. Piccinno nella presentazione del ricorso introduttivo.

**Dispone che l'O.C.C., entro giorni 10 dal deposito della presente sentenza, comunichi al giudice delegato la tipologia di attività lavorativa svolta dal sig. Piccinno, e fornisca tutti gli elementi documentali necessari ai fini della determinazione dei limiti stabiliti dall'art. 268 comma 4 lettera b) c.c.i.,**

Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori.

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a 90 giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere all'O.C.C., a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 d.lgs. n. 14/2019, applicandosi l'art. 10 comma 3 del medesimo decreto.

Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione

Dispone che il provvedimento venga posto in esecuzione dall'O.C.C.

Dispone l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale, a cura dell'O.C.C.

Ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura dell'O.C.C.

**Dichiara l'applicabilità degli artt. 143, 150 e 151 d. lgs. n. 14/2019 quanto, rispettivamente, ai rapporti processuali, al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali, alla sospensione delle procedure esecutive in corso, ed al concorso dei creditori.**

Differisce ogni provvedimento in merito all'invocata esdebitazione all'esito della procedura, nei termini di cui all'art. 282 d. lgs. n. 14/2019

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Chieti, lì 17/10/2025

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Marcello Cozzolino

IL PRESIDENTE

Dott. Gianluca Falco